



Giuseppe Casuscelli

(già ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria")

Delibazione e ordine pubblico: le violazioni dell'Accordo "che apporta modificazioni al Concordato lateranense"

SOMMARIO: 1. Le novità in ordine all'inderogabile tutela dell'ordine pubblico nell'attribuzione dell'efficacia civile alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale – 2. Il contrasto giurisprudenziale e la difficile ricerca di un punto d'equilibrio – 3. I principi costituzionali coinvolti e la necessità del loro bilanciamento – 4. L'asserito *vulnus* all'Accordo del 1984 – 5. Inadempimenti e violazioni dell'Accordo del 1984 "per commissione" – 6. La metamorfosi delle nullità matrimoniali canoniche e il magistero pontificio – 7. Il controllo della Segnatura Apostolica e delle Corti d'Appello sui presupposti delle distinte competenze – 8. La fragilità della conservazione a oltranza della cittadella concordataria.

1 – Le novità in ordine all'inderogabile tutela dell'ordine pubblico nell'attribuzione dell'efficacia civile alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale

Un capovolgimento d'indirizzo giurisprudenziale - a maggior ragione se è opera delle Sezioni unite della Corte di cassazione, chiamate a pronunciarsi ai sensi del novellato art. 374 c.p.c. - costituisce un indice rilevante dei cambiamenti in corso nell'assetto delle relazioni dello Stato con una Chiesa: il farsi carico "d'ufficio"¹ della necessità di risolvere un contrasto apicale rilevante per molti aspetti (tecnico-giuridici, politico-istituzionali, sociologici) segnala, di regola, che l'ordinamento, i fini-valori sottesi e - sempre più ampliando la prospettiva - il modello consolidato di relazioni tra i soggetti al vertice delle istituzioni coinvolte (in questo caso, lo Stato e la Chiesa cattolica) vivono "di fatto" una fase di transizione².

¹ La prima Sezione della Corte di cassazione - alla quale erano stati assegnati due ricorsi contro le sentenze della Corte d'appello di Venezia e di Perugia - con le ordinanze interlocutorie 14 gennaio 2013 n. 712 e 22 febbraio 2013 n. 4647 ha rimesso gli atti, per l'eventuale assegnazione dei ricorsi alle Sezioni Unite, al Primo Presidente che - ai sensi dell'art. 374, secondo comma, del codice di rito - ha deciso per l'assegnazione richiesta.

² Sui contrasti giurisprudenziali e i *revirement* quali forme della transizione, rinvio a quanto prospettavo in *Post-confessionismo e transizione*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 137 ss.



Vi sono alcuni bruschi cambiamenti, poi, che – ancora prima di passare al vaglio (e talvolta malgrado) il tenore della decisione assunta nel caso concreto - possono aspirare a vedersi attribuita una portata decisiva (con enfasi, si direbbe "storica" o "straordinaria") nel settore dell'esperienza giuridica su cui incidono. Manifesti per qualsivoglia osservatore, costituiscono, infatti, la cifra della discontinuità in un sistema dato per la delicatezza e la rilevanza della materia oggetto del giudizio, per il significato desumibile in modo esplicito e/o implicito dalla parte motiva, per le sollecitazioni espresse e/o tacite che rivolgono ad altri poteri dello Stato, per la prevedibilità di ulteriori sviluppi e affinamenti. Gettano, infatti, un ponte per un (possibile) rinnovamento della disciplina pattizia in gioco, aperto alle plurali dinamiche dell'ordinamento e sensibile all'evoluzione della società.

È questo il caso delle due sentenze delle sezioni unite (in tema di efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità di matrimoni canonici trascritti pronunciate dai tribunali ecclesiastici), che nello scorso luglio hanno posto fine a un contrasto interno alla prima sezione: un contrasto così accentuato da doversi ritenere non più sostenibile, fattore dell'ingiusta soccombenza di molti ricorrenti che – volgendo lo sguardo al passato - possono ben dirsi vittime di denegata giustizia³. Le decisioni appaiono, infatti, "di sistema" perché – non riducibili a mere oscillazioni provvisorie nell'interpretazione giudiziale della fonte di derivazione pattizia - compongono nuovi equilibri tra le potestà giurisdizionali dei tribunali ecclesiastici e dei tribunali dello Stato, e riconfigurano i poteri decisori (e istruttori) delle Corti d'appello. Il ridotto controllo esercitato da queste ultime fino a oggi, dall'esito così prevedibile da apparire volto per lo più ad apporre un visto d'esecutività alla sentenza canonica, all'esito di un *iter* formalmente processuale, si appresta a divenire un controllo intenso e incisivo, il cui esito non potrà più ritenersi scontato.

La stesura dei motivi di diritto ha richiesto «molti mesi di "gestazione"»⁴, un'articolazione ampia e complessa, un effettivo dialogo con la Corte di giustizia e la Corte dei diritti dell'uomo, il ricorso non di facciata a un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente

³ Cass., sez. un., 3 dicembre 2013/17 luglio 2014 n. 13679 e n. 13680, il cui testo può leggersi per esteso in calce al commento di N. COLAIANNI, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: la (limitata) ostatività della convivenza coniugale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, n. 26 del 2014.

⁴ Come nota J. PASQUALI CERIOLI, *Ordine pubblico e sovranità della Repubblica nel proprio ordine (matrimoniale): le Sezioni unite e la convivenza coniugale triennale come limite alla "delibazione" delle sentenze ecclesiastiche di nullità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 27/2014, p. 3.



orientata. Occorre, infatti, assolvere di necessità il compito di colmare le colpevoli lacune normative sul tema oggetto del giudizio⁵, operando in un sistema contrassegnato da un “policentrismo normativo [che è ...] mirato alla migliore definizione dei principi condivisi e delle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri”⁶ della UE. Da tempo, anche per gli studiosi e per gli operatori del diritto ecclesiastico il complesso (e talvolta controverso⁷) tema dell’interpretazione “conforme” - “canone ermeneutico preminente”, ad avviso del giudice delle leggi, in forza del “principio di supremazia costituzionale”⁸ - è divenuto di conseguenza sempre più attuale: il quadro delle fonti regolatrici si arricchisce, si integra e si evolve per gli indirizzi giurisprudenziali (anche) della Corte di giustizia e della Corte europea per i diritti dell’uomo che alimentano il diritto costituzionale e sub-costituzionale vivente nel continuo processo inteso a comporre un “sistema dei sistemi”⁹.

2 – Il contrasto giurisprudenziale e la difficile ricerca di un punto d’equilibrio

La difficile ricerca delle Sezioni unite di un punto di equilibrio idoneo a porre un freno alla conflittualità sempre crescente e a comporre (com’era già avvenuto sul finire degli anni ’80) il contrasto emerso tra gli indirizzi della giurisprudenza della prima sezione – un contrasto lesivo della certezza del diritto e dei diritti inviolabili di quanti chiedevano alla suprema istanza giurisdizionale che fosse loro apprestata un’adeguata

⁵ Sul tema della supplenza del giudici in materia di giurisdizione ecclesiastica si vedano, da ultimo, gli argomenti e gli ampi richiami di **G. FATTORI**, *Diritto applicato e diritto applicabile alla delibazione delle nullità matrimoniali ecclesiastiche: incertezze normative, supplenza del giudice e paradossi della giurisprudenza*, in *Studi Urbinati*, vol. 60, n. 2, 2009, p. 289 e ss., specie pp. 296-305.

⁶ Vedi **G. CASUSCELLI**, *Elementi introduttivi*, in *Nozioni di diritto ecclesiastico* (a cura di G. Casuscelli), 4^a ed., Giappichelli, Torino, 2012, p. 16.

⁷ Da ultimo ha fatto il punto sul tema, con grande efficacia e misura, **F. MODUGNO**, *In difesa dell’interpretazione conforme a Costituzione*, in *AIC, Rivista*, n. 2/2014, 18 aprile 2014 (<http://www.rivistaaic.it/in-difesa-dell-interpretazione-conforme-a-costituzione.html>).

⁸ Cfr., da ultimo, Corte cost. sentenza n. 198 del 2003, punto n. 4 del *Considerato in diritto*.

⁹ Si veda da ultimo e per tutti **A. RUGGERI**, *L’interpretazione conforme e la ricerca del “sistema dei sistemi” come problema*, in *AIC, Rivista*, n. 2/2014 (<http://www.rivistaaic.it/l-interpretazione-conforme-e-la-ricerca-del-sistema-di-sistemi-come-problema.html>); **G. CASUSCELLI**, *Diritto ecclesiastico ed attuazione costituzionale tra de-formazione e proliferazione delle fonti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., luglio 2010.



tutela di interessi meritevoli e di legittime aspettative - è passata per i molti ostacoli di questa via.

Tuttavia, ambedue le decisioni rendono palesi criticità insuperate, oggettive e non.

Da un lato potranno suscitare più d'una doglianza perché i giudici hanno assunto e assolto un compito di supplenza del legislatore che, con la mancata approvazione (a distanza di trent'anni!) di una "legge matrimoniale" di attuazione dell'art. 8 dell'Accordo del 1984, ha rinunciato fino a oggi a esercitare la sua (doverosa) potestà regolatoria della materia, e ha quindi omesso di determinare finalità, contenuti e limiti dello speciale procedimento rimasto soltanto tratteggiato per sommi capi.

Dall'altro, non sfuggiranno alle censure dei commentatori sia per i tratteggiati richiami a una (asserita) maggiore disponibilità del nostro ordinamento in favore della giurisdizione ecclesiastica, all'improbabile distinzione tra cause d'incompatibilità con l'ordine pubblico "assolute" (insuperabili) e "relative" (superabili)¹⁰, all'inoperatività del limite dell'ordine pubblico per la prevalenza degli interessi della parte "debole", sia per la connotazione della convivenza quale eccezione in senso stretto, per limitarci a qualche rapido e incompleto cenno.

Le criticità sopra ricordate (foriere di non trascurabili conseguenze sull'*iter* del giudizio, sulle condotte processuali e sull'ampiezza della tutela da accordare alle parti) hanno comportato che l'esito, nel suo complesso invero apprezzabile, esponga il fianco a qualche riserva: penso ad alcuni passaggi apodittici, alla censurabile applicazione dei criteri esegetici di cui all'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, all'immediata riferibilità dei principi di diritto enunciati *ex novo* ai giudizi pendenti avanti ai giudici del merito - anche nei riflessi sull'istruzione probatoria - che ha comportato l'ovvia inammissibilità dei ricorsi in esame (a dispetto della loro fondatezza quanto ai profili sostanziali).

Le riserve appena accennate¹¹ non tolgono che le due decisioni abbiano il merito di avere preso "sul serio" il principio supremo di laicità: adeguando i significati normativi della disposizione pattizia alla Costituzione e a quello specifico principio, ne hanno confermato la

¹⁰ La Corte d'appello non potrà accordare efficacia civile alla sentenza ecclesiastica che presenti "incompatibilità assolute, potendosi superare quelle relative, per il peculiare rilievo che lo Stato italiano si è impegnato con la Santa Sede a dare a tali pronunce", secondo un consolidato indirizzo del giudice della legittimità: vedi ad esempio Cass., sez. un. civ., 14 giugno 2008 n. 19809.

¹¹ Si veda più ampiamente N. COLAIANNI, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, cit., specie p. 12 ss.; J. PASQUALI CERIOLI, *Ordine pubblico e sovranità della Repubblica*, cit., specie p. 13 ss.



superiorità gerarchica e assiologica¹², ponendo un valido riparo al pervicace silenzio del legislatore e al prolungato quanto inspiegabile silenzio del giudice della legittimità in ordine al rilievo del principio medesimo nella materia matrimoniale e, in particolare, sul punto della giurisdizione ecclesiastica.

La portata vincolante dei principi di diritto appena enunciati, la cui efficacia preclusiva è incontestabile¹³, potrà (dovrà) imprimere una svolta agli indirizzi giurisprudenziali in tema di delibazione delle sentenze di nullità di matrimoni canonici trascritti pronunciate dai tribunali ecclesiastici, indirizzandoli verso l'obiettivo di porre fine all'incertezza e alla mutevolezza del passato.

3 – I principi costituzionali coinvolti e la necessità del loro bilanciamento

Per i “giuristi di scuola laica” l'esito, a grandi linee, non avrebbe potuto essere diverso: il carattere supremo attribuito dal giudice delle leggi al principio di laicità, e il necessitato concorso con i principi di uguaglianza, di solidarietà, di tutela della famiglia¹⁴ esigevano che si operasse una vera e propria frattura rispetto agli indirizzi consolidati.

Per i “giuristi cattolici” (l'una e l'altra sono formule di comodo, a dire poco approssimative) l'esito sarebbe invece del tutto impreveduto e ingiustificato; per alcuni, anzi, quell'esito comporterebbe persino la violazione del nuovo Accordo del 1984, per il disconoscimento delle

¹² Cfr. G. CASUSCELLI, *La “supremazia” del principio di laicità nei percorsi giurisdizionali: il giudice ordinario*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., marzo 2009, e poi in *La laicità del diritto*, a cura di A. Barba, Aracne, Roma, 2010, p. 101 ss..

¹³ Per la modifica di essi, infatti, resta solo il rimedio di una nuova pronuncia delle sezioni unite, o l'accoglimento di una questione di legittimità costituzionale della norma così interpretata, che è “rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e non può essere, dunque per sé mai preclusa” (così A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale plurale*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 175).

¹⁴ Già nel 1985, in occasione del primo Convegno successivo alla stipula dell'Accordo del 1984, in tema di tutela dell'ordine pubblico e “dei principi posti a presidio dell'intangibilità del nostro sistema giuridico”, ritenevo che “il vero, ineludibile principio-cardine del nuovo matrimonio civile ripos[asse] nell'effettivo realizzarsi della comunione spirituale e materiale di vita, e nel reciproco, consequenziale affidamento dei coniugi sulla stabilità del rapporto e sulle connesse responsabilità anche di ordine patrimoniale” (cfr. G. CASUSCELLI, *La problematica del Convegno*, in *La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli Accordi di Villa Madama* (a cura di E. Vitali, G. Casuscelli), Giuffrè, Milano, 1985, p. 47).



“specificità” dell’ordinamento canonico e il conseguenziale attentato all’integrità e pienezza della giurisdizione della Chiesa.

Sarebbe come dire che sotto i ponti del concordato lateranense del 1929 e delle sue “modificazioni” le acque del diritto italiano e sovranazionale avessero smesso (dovessero smettere) di fluire, per conservare inalterato nei molti decenni trascorsi l’impianto originario della normativa concordataria in materia.

Al contrario, i segnali premonitori dei sommovimenti oggi registrati erano percepibili¹⁵, ed erano stati chiaramente avvertiti¹⁶ da chi non fosse dimentico che il giudice dello Stato ha il dovere di accordare a quanti chiedono giustizia la tutela la più ampia ed efficace perché sia conseguito il massimo livello di protezione dei valori e diritti fondamentali, ossia, di quei diritti che appartengono “al patrimonio giuridico costitutivo e irretirabile del singolo individuo in quanto persona”¹⁷.

Certo, in molti casi – senza portare all’estremo l’assunto¹⁸ – è possibile rinvenire principi costituzionali che appaiono concorrenti, se non confliggenti, al punto che la loro applicazione può condurre di volta in volta a esiti contrastanti. La compresenza nella Carta di norme ispirate a principi diversi (indicativamente, in questo caso, gli artt. 2, 3, 7, primo comma, 19, 29, 117 Cost.) - non sempre del tutto omogenei quando se ne debba fare applicazione ai casi concreti, e soggetti pertanto a un’esegesi “di parte” che li può trasformare in principi contrapposti - e la necessità di salvaguardare tutti i diritti costituzionalmente garantiti, che pure possono

¹⁵ Basti menzionare le pronunce di Cass., sezioni unite, 18 luglio 2008 n. 19809, e Cass., sezioni unite, 20 gennaio 2011, n. 1343.

¹⁶ Mi riferisco in particolare alla seconda delle decisioni sopra richiamate, per la quale rinvio ai commenti e ai richiami fatti da **N. MARCHEI**, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche e (prolungata) convivenza tra i coniugi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., gennaio 2012, e da **J. PASQUALI CERIOLI**, *“Prolungata convivenza” oltre le nozze e mancata “delibazione” della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale*, *ivi*, maggio 2011. Ancora prima, qualche sommovimento aveva già fatto parlare di violazioni degli accordi: si veda **M. CANONICO**, *Sentenze ecclesiastiche ed ordine pubblico: l’ultimo vulnus inferto al Concordato dalle Sezioni Unite*, in *Dir. fam.*, 2008, p. 1895 ss.

¹⁷ Cfr. **G. CASUSCELLI**, *Elementi*, cit., p. 16. Il passo riportato nel testo è tratto da Cass., sez. III, n. 4818 del 2012.

¹⁸ **L. GIANFORMAGGIO**, *L’interpretazione della Costituzione tra applicazione di regole ed argomentazione basata su principi*, in *Riv. intern. fil. dir.*, 1985, p. 70 s. (ora in **L. GIANFORMAGGIO**, *Studi sulla giustificazione giuridica*, Giappichelli, Torino, 1986) aveva affermato (p. 117) che *i principi vanno sempre in coppia*, nel senso che per ogni possibile caso l’interprete può rinvenire principi tutti applicabili alla fattispecie, e dunque in questo senso “concorrenti”, tali da giustificare decisioni diverse e contrastanti. Considerazioni analoghe erano state prima formulate da **M. JORI**, *I principi nel diritto italiano*, in *Sociologia del diritto*, 2, 1983, p. 9.



entrare in conflitto¹⁹, sono i fattori che devono indurre l'interprete ad avvalersi di regola del criterio sistematico (che ha portato all'individuazione, a opera della dottrina, prima, e poi a opera del giudice delle leggi, del principio di laicità), per poi andare, all'occorrenza, alla ricerca di un bilanciamento ragionevole e proporzionato, di un equilibrio, che "è parte essenziale della stessa ragion d'essere della democrazia pluralista, quale è configurata dalla Costituzione italiana" e "regge l'intero sistema dei diritti fondamentali della persona"²⁰.

L'interprete, in altre parole, non deve indulgere alla tentazione di cancellare alcuni principi e alcuni diritti in favore dell'esclusivo dominio (la prevaricazione) di altri, mediante la "unilaterale attuazione di un singolo principio costituzionale"²¹. La "costituzionalizzazione" delle norme concordatarie, destinate anzi a prevalere su ogni altra norma di pari rango a motivo della loro specialità (secondo la nota ricostruzione teorica di Vincenzo Del Giudice), è un *déjà vu*, definitivamente scomparso – lo si può ben dire - dall'orizzonte della nostra esperienza giuridica.

4 – L'asserito *vulnus* all'Accordo del 1984

Sebbene siano molti i passaggi delle parti motive di ambedue le pronunce da sottoporre a un attento vaglio, mi limiterò a esaminare in modo puntuale il solo tema dell'asserita violazione dell'Accordo.

Il motivo di questa scelta sta nel fatto che due commentatori "cattolici", di norma misurati e attenti, non appena noto il tenore delle sentenze, hanno affermato sulle colonne de *L'Avvenire* che esse avrebbero

¹⁹ Si vedano osservazioni e richiami di **S. DOMIANELLO, E. DIENI**, *La patologia dei "matrimoni civili confessionalmente assistiti"*, in **AA. VV.** (a cura di N. Sicchiero), *Separazione, divorzio, annullamento*, Zanichelli, Bologna, 2005, specie p. 307 ss.

²⁰ Così si legge nella *Relazione del Presidente Gaetano Silvestri sulla giurisprudenza costituzionale del 2013*, pp. 5 e 8 (http://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_annuali/RelazioneGiur_20140227.pdf), svolta il 27 febbraio 2014. Nella sentenza n.202 del 2013 la Corte aveva affermato che a essa è affidato «il compito di effettuare una valutazione "sistemica e non frazionata" dei diritti fondamentali, in modo da assicurare la "massima espansione delle garanzie" esistenti di tutti i diritti e i principi rilevanti, costituzionali e sovranazionali, complessivamente considerati, che sempre si trovano in rapporto di integrazione reciproca (sentenze n. 170 e n. 85 del 2013, e n. 264 del 2012)».

²¹ Vedi **G. SORRENTI**, *La Corte di Cassazione e l'adeguamento delle norme del codice di procedura civile alla ragionevole durata del processo*, nel volume collettaneo ((a cura di L. Cappuccio, E. Lamarque) *Dove va il sistema italiano accentrato di controllo di costituzionalità? Ragionando intorno al libro di Victor Ferreres Comella "Constitutional Courts and democratic Values"*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, p. 73.



inferito un “grave *vulnus*” alle norme pattizie e (persino) alla Costituzione italiana, rispettivamente all’art. 8 dell’Accordo del 1984 e all’art. 29 della seconda²², anche perché nelle sentenze in questione “non si tiene conto della specificità dell’ordinamento canonico”²³. È dunque doveroso comprendere, laicamente, se vi sia stata violazione; e, qualora la risposta fosse positiva, a opera di quale delle due parti stipulanti.

Ora, che i principi costituzionali siano violati da un principio di diritto (desunto dalla Carta e) volto ad accordare una tutela più intensa al matrimonio-rapporto (rispetto al matrimonio-atto) e alla famiglia che (comunque) si è formata, spiace dirlo, è affermazione non ragionevole al punto da non abbisognare di specifiche contestazioni.

Tanto più appare irragionevole se proviene da esponenti di primo piano del pensiero cattolico che da sempre vede proprio nella famiglia (salvo che non si voglia dire che trattasi di affermazioni dal carattere oleografico e retorico)

“la prima scuola di valori della vita in società, senza i quali nessuna struttura sociale può perdurare” e la “cellula germinale della solidarietà”²⁴, e fa della “comunione di vita, materiale e spirituale (...) l’essenza del vincolo coniugale”²⁵,

e che con impellenza è chiamato a riflettere, dal magistero pontificio, sull’odierna “evidente crisi sociale e spirituale” che diviene “una sfida

²² Cfr. **G. DALLA TORRE**, *Qualche errore “supremo”* (in <http://www.avvenire.it/Commenti/Pagine/qualche-errore-supremo.aspx>), 24 luglio 2014; ma già **N. BARTONE**, *Pronunciato incostituzionale sulla (in)delibabilità ecclesiastica della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, p. 9 s., aveva affermato che la sentenza Cass., sez. un., n. 19808 del 2008 avesse arrecato un *vulnus* agli artt. 7 e 24 della Costituzione.

²³ Cfr. **C. MIRABELLI**, *Intervista* (in <http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/intervista-mirabelli-su-nullita-matrimonio.aspx>), pubblicata il 19 luglio 2014 con il titolo *Matrimoni nulli, ignorato ordinamento canonico*.

²⁴ *Dichiarazione della Commissione degli Episcopati della Comunità Europea (Comece) del 10 dicembre 1994* (http://www.chiesacattolica.it/documenti/2012/07/00015862_1_anno_della_famiglia_uno_slancio_che_dev.html).

²⁵ L’espressione si legge nella nota *Disposizioni in materia di “divorzio breve”*, pubblicata su *l’Osservatorio giuridico legislativo, Notiziario*, Anno XX, n. 5, maggio 2014 (pubblicazione ufficiale della Conferenza episcopale italiana), che critica la riduzione (a un anno in caso di separazione giudiziale, a sei mesi in caso di separazione consensuale) del termine di durata della separazione ai fini della domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili, approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati il 29 maggio di quest’anno. Modifiche siffatte, per la CEI, “suscitano gravi perplessità, in quanto comportano una ulteriore banalizzazione dello scioglimento del matrimonio e in tal modo concorrono a favorire la disgregazione della famiglia” (*ivi*, p. 1 s.).



pastorale, che interpella la missione evangelizzatrice della Chiesa per la famiglia, nucleo vitale della società e della comunità ecclesiale”²⁶.

Ed è ancora di più irragionevole, sul piano del diritto pattizio, se solo si rammenta che al punto 3 dell’art. 8 dell’Accordo del 1984 la Santa Sede ha (polemicamente?) manifestato “la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società”.

Nessuno in verità ha mai contestato che la disciplina del matrimonio-rapporto, sostanziale e processuale, sia appartenuta – con la connessa tutela per la via giudiziaria - a pieno titolo in ogni tempo, e ancora oggi appartenga, alla competenza esclusiva dello Stato, perché appartiene a quell’ordine suo proprio nel quale esso è pienamente sovrano. Né alcuno ha mai contestato che il nuovo Accordo continui a riconoscere il legittimo esercizio della giurisdizione dei tribunali ecclesiastici e la possibilità che le relative pronunce conseguano efficacia civile - poiché “il negozio cui si attribuiscono effetti civili, nasce nell’ordinamento canonico e da questo è regolato nei suoi requisiti di validità”²⁷ - per i casi di nullità matrimoniale e **unicamente** per essi, sempre che non contengano “disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano”²⁸.

L’affermazione, poi, che le due sentenze non tengano conto della specificità dell’ordinamento canonico è contraddetta dalla semplice lettura dei testi²⁹. Di questo “ambiguo canone ermeneutico” i giudici hanno accolto un’interpretazione più misurata di quella già proposta in dottrina³⁰, e hanno escluso con argomenti chiari ed esaurienti che la specificità

²⁶ Si veda al riguardo il *Documento preparatorio per la III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi*, dal tema “Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”, che si svolgerà in Vaticano dal 5 al 19 ottobre 2014.

Il brano riportato nel testo si può leggere alla p. 2 della versione in lingua italiana (http://press.vatican.va/content/dam/salastampa/it/bollettino/documentazione-linkata/Documento-preparatorio-IIIAssGenStraord_ITA.pdf).

²⁷ Corte cost., sentenza n. 18 del 1982, punto n. 4 del *Considerato in diritto*.

²⁸ Ai sensi del n. 7 dell’art. 797 c.p.c., richiamato dal punto n. 3, lett. b del Protocollo addizionale, in relazione all’art. 7 dell’Accordo.

²⁹ Ad esempio il par. 3.8.2 della sentenza n. 13679, dal quale sono ripresi le citazioni successive.

³⁰ La lettura “estrema” del rilievo della specificità era stata prospettata nell’imminenza della decisione delle Sezioni unite da **G. DALLA TORRE**, “Specificità dell’ordinamento canonico” e *delibazione delle sentenze matrimoniali ecclesiastiche*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 34/2013. In senso opposto, si può vedere **G. CASUSCELLI**, *La “supremazia” del principio di laicità nei percorsi giurisprudenziale del giudice ordinario*, cit., specie p 40 ss: ritenevo che - in forza dell’inciso “in particolare ...” che le precede - le tre “specificazioni della specificità” contemplate nel Protocollo addizionale “devono



«alluda *tout court* al carattere “originario” dell’ordinamento giuridico canonico, che ne implicherebbe l’esclusività anche in termini di giurisdizione, perché un’interpretazione siffatta colliderebbe radicalmente sia con l’art. 7, prima comma, Cost., che afferma la sovranità, oltreché della Chiesa cattolica, anche dello Stato, sia con lo stesso art. 1 dell’Accordo, con cui le Parti “riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani” e si “impegnan[o] al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti”».

Potrà non essere condivisa in tutto o in parte la lettura datane, va da sé; ma l’argomento della specificità è stato tenuto nel debito conto, e i motivi adottati dai giudicanti per circoscrivere la portata del richiamo ai soli punti espressamente presi in considerazione dalle Parti nel Protocollo addizionale (la cui elencazione tassativa esclude il rilievo per lo Stato di ogni altra specificità) non presentano errori logici.

5 - Inadempimenti e violazioni dell’Accordo del 1984 “per commissione”

Veniamo dunque al tema di fondo delle asserite violazioni del vigente Accordo del 1984.

Si deve ricordare che la così detta “legge matrimoniale” (legge n. 847 del 1929, di attuazione dell’art. 34 del Concordato lateranense, «“ordinaria” nel senso più proprio dell’espressione»³¹) - già ritenuta “il più colossale pasticcio di legge matrimoniale che sia dato pensare”³², e per di più amputata in alcune parti da dichiarazioni di illegittimità costituzionale e abrogazioni tacite, e integrata poi dopo il 1984 da circolari, prassi amministrativa e indirizzi giurisprudenziali - sopravvive a seguito di un’ibridazione forzosa di due modelli di per sé inconciliabili. Il primo caratterizzato, nell’impostazione di fondo, dall’officiosità delle procedure e dalla voluta uniformità degli *status* nei due ordinamenti³³; il secondo, dal

intendersi comprese in una elencazione tassativa e non meramente indicativa delle ipotesi derogatorie concordate dalle parti contraenti” (*ivi*, p. 43).

³¹ Corte cost., sentenza n. 1 del 1977.

³² Così l’aveva definita **A.C. JEMOLO**, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, 3^a rist. agg. della nuova ed., Einaudi, Torino, 1971, p. 490.

³³ “Architrave dell’intero edificio è l’automatismo: tutto ciò che è o non è matrimonio per la Chiesa, lo è o non lo è anche per lo Stato”: così **O. FUMAGALLI CARULLI**, *Libertà religiosa e riserva di giurisdizione della Chiesa sui matrimoni concordatari: sentenze canoniche e ordinamento civile*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., settembre 2011, p. 4.



superamento del sistema dell'attribuzione automatica degli effetti civili (conseguibili soltanto a iniziativa di parte) e dalla non necessaria corrispondenza degli *status* (vuoi nella fase costitutiva del vincolo vuoi nella fase della patologia del vincolo e del negozio).

Le modificazioni "strutturali" apportate dall'art. 8 dell'Accordo all'intero impianto dell'efficacia civile del matrimonio canonico che discendeva dall'abrogato art. 34 del Concordato lateranense (e l'individuazione a opera della Corte costituzionale, già nella sentenza n. 32 del 1971, di un autonomo "negozio di scelta" concluso dai nubenti, le cui possibili vicende patologiche ampliavano la sfera della potestà giurisdizionale del giudice statale in ordine ai matrimoni canonici trascritti) rendevano perciò indispensabile e urgente che si predisponesse una nuova legge di attuazione. Le norme applicative avrebbero dovuto assolvere il compito di consentire l'effettiva, piena, regolare operatività delle pattuizioni nuove e innovatrici in materia matrimoniale – mediante regole idonee a specificare, integrare e puntualizzare nel dettaglio le disposizioni dell'art. 8 - garantendo in pari tempo la leale osservanza degli impegni assunti e il coordinamento e l'armonizzazione al complessivo ordinamento giuridico dello Stato, perseguendo l'obiettivo di evitare antinomie e aporie del sistema.

A questo fine (mentre il Concordato del 1929 prevedeva, all'art. 45, terzo comma, la nomina di "una Commissione composta da persone designate da ambedue le Alte Parti" affinché ne fossero predisposte le norme applicative) il nuovo Accordo non presenta un'apposita, specifica previsione. Le Parti – a differenza di quanto hanno previsto nel dettaglio per la disciplina d'attuazione dell'art. 7 in materia di enti e sostentamento del clero³⁴, - si sono limitate (al n. 7 del Protocollo addizionale) a prevedere - in via generale, e dunque pure per la materia matrimoniale di cui all'art. 8 - il ricorso a "opportune consultazioni per l'attuazione, nel rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo". Alle consultazioni, pertanto, alla luce della genericità ed elasticità della formula, si sarebbe potuto procedere anche per le vie informali; le eventuali intese, comunque, non avrebbero potuto essere ritenute

³⁴ L'art. 7, n. 6, dell'Accordo ha previsto l'istituzione di "una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla [] approvazione [delle Parti] per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici ...": sul punto vedi **G. CASUSCELLI**, *Enti ecclesiastici*, in *Commentario del Codice civile, Delle Persone*, vol. III, *Leggi collegate*, Utet giuridica, Torino, 2013, specie p. 315 ss.



vincolanti, nella piena salvaguardia (formale) della sovranità dello Stato nel suo ordine³⁵.

Com'è noto il disegno di legge d'iniziativa del Governo presentato alla Camera dei deputati nel 1987³⁶ non è mai giunto in porto, né i Governi che si sono succeduti hanno ritenuto di doverlo riproporre all'esame del Parlamento. Ancora una volta potere esecutivo, potere legislativo e maggioranze politiche hanno preferito affidare alla supplenza dei giudici (tanto spesso poi biasimati per non limitarsi a essere "bouche de la loi") e alla loro attività d'interpretazione il compito di colmare i vuoti e "creare" le regole. La Santa Sede, per parte sua, ha sempre prestato acquiescenza a questo palese inadempimento per il tramite di comportamenti concludenti. Non risulta, infatti, che abbia mai sollecitato il Governo italiano (formalmente per il tramite dei canali diplomatici, o per le vie informali nel corso dei rinnovati incontri annuali) all'adempimento dell'obbligo di predisporre la normativa di attuazione da presentare all'approvazione del Parlamento, e del previo obbligo di una leale collaborazione finalizzata alla corretta formulazione di siffatta disciplina: eppure, nell'arco di tempo successivo all'Accordo si sono succeduti in gran numero scambi di note, intese e accordi di vari livelli e natura.

Il leale adempimento dell'obbligo di dare piena e intera attuazione all'art. 8 dell'Accordo richiedeva, infatti, che le Parti, per iniziativa comune o a richiesta di una di esse, avviassero l'iter delle "opportune consultazioni": per questo aspetto ambedue, dunque, sono inadempienti e hanno violato l'Accordo³⁷. In caso di rifiuto della Santa Sede ad avviare le

³⁵ Nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 2252 (*Disposizioni per l'applicazione dell'Accordo 18 febbraio 1984 tra l'Italia e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, nella parte relativa al matrimonio*), presentato in Senato in data 6 marzo 1987, non si fa cenno alcuno a preve consultazioni con la Santa Sede, ma si legge che "il Presidente del Consiglio nominava, nel 1985, una Commissione di studio con l'incarico di predisporre il testo del relativo disegno di legge. A far parte della Commissione sono stati chiamati eminenti specialisti di diritto ecclesiastico con particolari competenze nella materia matrimoniale". Le proposte della Commissione sono state sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, che in data 26 febbraio 1987 ha approvato il disegno di legge poi presentato al Parlamento.

³⁶ Il disegno di legge n. 2252 del 1987, prima ricordato, è decaduto con lo scioglimento anticipato delle Camere il 1° luglio 1987. Presentato poi alla Camera dei deputati il 5 novembre 1987 con il numero 1831, è decaduto con la fine della X legislatura, e non è stato più ripresentato.

³⁷ La necessità di seguire «la via dell'amichevole composizione, che l'art. 14 dell'Accordo di revisione identifica nella nomina di una Commissione paritetica, oppure la via di una nuova negoziazione concordataria» è evidenziata, da una diversa e opposta prospettiva, da **O. FUMAGALLI CARULLI**, *Libertà religiosa e riserva di giurisdizione della Chiesa*, cit., p. 12 s.



consultazioni, o in caso di vedute divergenti e non conciliabili, il Governo avrebbe dovuto comunque predisporre le norme ordinarie di attuazione e presentare alle Camere il relativo disegno di legge: per questo aspetto, dunque, appare più grave l'inadempimento del Governo italiano, che in via continuativa ha violato l'Accordo, sia pure senza alcuna doglianza dell'altra Parte.

Perché tutto ciò è potuto avvenire?

Forse perché le forze politiche che hanno dato vita a composite e instabili maggioranze di governo dopo il 1984 non hanno voluto correre il rischio di divisioni "ideologiche" nel portare al doveroso compimento le innovazioni nella materia matrimoniale già pattuite, anche a rischio di farle divenire lettera morta. E forse, ancora, perché le autorità ecclesiastiche hanno preferito fare affidamento sulla giurisprudenza "conservatrice" dei tribunali dello Stato (in particolare del giudice delle leggi e del giudice della legittimità) e sull'esistenza di limiti intrinseci all'esercizio del potere giurisdizionale, piuttosto che correre il rischio di stravolgimenti a opera del legislatore italiano che, nell'esercizio della piena discrezionalità che gli compete, avrebbe invece potuto affermare per iscritto, a chiare lettere, e disciplinare in modo compiuto e rigido la fine della riserva di giurisdizione in favore dei tribunali ecclesiastici e la primazia dei principi di ordine pubblico interno, individuare nuove regole e ridisegnare quel procedimento deliberatorio che si era andato delineando nella prassi "speciale" al punto da potersi ritenere, col passare del tempo, in misura sempre più convincente, "anomalo"³⁸.

Ambedue le Parti hanno così confermato, ancora una volta, la propensione a ispirare i reciproci rapporti

"più a un modello relazionale (...) in cui predomina la capacità della singola confessione di attivarsi presso i pubblici poteri per ottenere i provvedimenti più confacenti ai propri interessi e alle proprie visioni del mondo, che a un modello regolamentato, contrassegnato da trasparenza e apertura, strutturato da norme chiare e di portata generale che ne indichino fini, procedure, limiti"³⁹.

³⁸ Non vi è, infatti, una vera e propria "circolazione" delle sentenze tra i due ordinamenti, che costituisce il presupposto di ogni sistema deliberatorio secondo le regole del diritto internazionale privato. Basti pensare che non è prevista la possibilità che le pronunce di separazione e di cessazione degli effetti civili possano essere efficaci anche nell'ordinamento canonico, né, tanto meno, che le sentenze di nullità dei matrimoni canonici trascritti pronunziate dai tribunali dello Stato possano conseguire gli effetti canonici.

³⁹ Vedi **G. CASUSCELLI**, *Le fonti*, in (a cura di G. Casuscelli) *Nozioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 41.



6 – La metamorfosi delle nullità matrimoniali canoniche e il magistero pontificio

La violazione cui prima abbiamo accennato è stata sottovalutata o ha dato spunto ai rinnovati richiami dei giudici al legislatore inerte che - come tutte le formule di stile - non hanno prodotto alcun effetto.

L'attenzione di studiosi e operatori si è ben presto rivolta al moltiplicarsi di sentenze di delibazione di nullità per "casi estremi" riconducibili alle categorie dei vizi del consenso, dell'esclusione del *bonum coniugum*, dell'incapacità di assumere gli oneri coniugali, del mancato avveramento della condizione. Venivano alla ribalta, e occupavano la scena vecchi capi di nullità in via di trasformazione e nuovi capi di nullità, di incerta delimitazione, il cui impatto era stato temuto, e lo sarebbe stato sempre più nel futuro, non soltanto dalla dottrina canonistica più avvertita - che percepiva il pericolo di una "utilizzazione fraudolenta della legge canonistica"⁴⁰ - ma anche dalla suprema autorità della Chiesa - che da qualche tempo paventava "il rischio di interpretazioni innovative imprecise o incoerenti"⁴¹.

Gli interventi dei Pontefici al riguardo sono decisivi, per l'inconsueta fermezza e chiarezza che li caratterizza: a essi rivolgerò la mia attenzione, nella convinzione di potere così evitare ogni sospetto di approccio ideologico, di parte.

Si deve rammentare, in primo luogo, che il 25 gennaio 1983 Giovanni Paolo II aveva promulgato il nuovo *Codex Juris Canonici* che (tra

⁴⁰ Sono parole di **E. GRAZIANI**, *Anomalie o crisi del sistema matrimoniale concordatario*, in *Stato democratico e regime pattizio* (a cura di S. Berlingò, G. Casuscelli), Giuffrè, Milano, 1977, p. 164. In quegli anni sarebbe stato difficile immaginare, ad esempio, la correlazione tra disturbi del comportamento alimentare a capacità del soggetto affetto a prestare un valido consenso e ad assumere gli obblighi derivanti dal matrimonio: sul tema, ad esempio, si veda **C. BARBIERI, M. TRONCHIN**, *Disturbi del comportamento alimentare e matrimonio canonico*, GBP, Roma, 2010.

⁴¹ *Discorso di Giovanni Paolo II ai Membri del Tribunale della Rota Romana*, 30 gennaio 1986, n. 5 (tutti i passi dei discorsi dei Pontefici alla Rota Romana sono tratti dai testi ufficiali, che si possono leggere sul sito <http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html>).

L'importanza di questi discorsi è riconosciuta dalla dottrina, ed è confermata dall'esistenza di studi appositi: si veda, ad esempio, **P. BIANCHI**, *Cause psichiche e nullità del matrimonio. I. Le allocuzioni alla Rota di Giovanni Paolo II. Il tema della capacità al matrimonio*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 16, 2003, p. 403 ss.; **G. FATTORI**, *Scienze della psiche e matrimonio canonico. Le norme delle allocuzioni pontificie alla Rota Romana (1939-2009)*, Cantagalli, Siena, 2009, p. 195 ss.



l'altro) presentava importanti innovazioni in materia di disciplina del consenso matrimoniale e delle conseguenti nullità. Non pochi erano i timori che queste novità sollevavano all'interno della Chiesa cattolica, se lo stesso Pontefice, a soli tre anni di distanza, invitava i membri della Rota romana a una vigile attenzione nell'applicazione del nuovo codice

“particolarmente nel caso di perturbazioni psichiche invalidanti il consenso matrimoniale (*Codex Iuris Canonici*, can. 1095), o in quello dell'impedimento del dolo (*Ivi*, 1098) e dell'errore condizionante la volontà (*Ivi*, 1099) come anche nell'interpretazione di alcune nuove norme procedurali”.

Il rischio d'indulgere al permissivismo e di attentare così alla natura sacramentale del negozio matrimoniale, apertamente paventato, avrebbe dovuto

“essere affrontato e superato con serenità mediante uno studio approfondito sia della reale portata della norma canonica, sia di tutte le concrete circostanze che configurano il caso, mantenendo sempre viva la coscienza di servire unicamente Dio, la Chiesa e le anime, senza cedere a una superficiale mentalità permissiva che non tiene nel dovuto conto le inderogabili esigenze del matrimonio-sacramento”⁴².

Ancora più severe erano le parole pronunciate nell'anno successivo - che riecheggiavano insolitamente le critiche mosse in relazione al codice già allora non più in vigore da accreditati studiosi italiani del diritto canonico (di scuola cattolica e di scuola laica)⁴³ - quando il Pontefice precisava come occorresse preservare la comunità ecclesiale

⁴² *Discorso di Giovanni Paolo II ai Membri del Tribunale della Rota Romana*, cit., n. 5.

⁴³ Tra i primi, riteneva **E. GRAZIANI**, *Anomalie o crisi del sistema matrimoniale concordatario*, cit., p. 164 s., che sussistesse il pericolo di una «utilizzazione fraudolenta della legge canonistica mediante la ricostruzione del fatto sino a farlo aderire allo schema di una ipotesi di nullità, preferibilmente “super vitia consensus”», e denunciava quegli orientamenti giurisprudenziali che potevano dare «adito alla frode unilaterale, che incide non soltanto sul pubblico interesse (il “bonum publicum Ecclesiae”), ma anche sull'interesse del coniuge resistente». In modo altrettanto severo si esprimevano **P. FEDELE**, *Osservazioni e proposte sulla revisione del Concordato*, in *Dir. eccl.*, 1977, I, p. 198, e **P.A. D'AVACK**, *Introduzione*, p. 22, per il quale, a motivo di una “tendenza lassista di certa giurisdizione ecclesiastica odierna [...] con un po' di buona volontà quasi ogni matrimonio o fallito o anche soltanto burrascoso avrà tutte le possibilità per essere all'occorrenza giudicato invalido”.

Tra i secondi, **P. BELLINI**, *Matrimonio e pubblica opinione*, in *Quale matrimonio*, p. 307, avvertiva come “l'esposizione del sistema canonico alla prevaricazione dei malintenzionati è un difetto che automaticamente si comunica al matrimonio



“dallo scandalo di vedere in pratica distrutto il valore del matrimonio cristiano dal moltiplicarsi esagerato e quasi automatico delle dichiarazioni di nullità, in caso di fallimento del matrimonio, sotto il pretesto di una qualche immaturità o debolezza psichica dei contraenti”.

Negare la dichiarazione di nullità – affermava Giovanni Paolo II - può rivelarsi “servizio di carità” anche verso le parti

“in quanto in questo modo sono almeno aiutate a non ingannarsi circa le vere cause del fallimento del loro matrimonio e sono preservate dal rischio probabile di ritrovarsi nelle medesime difficoltà in una nuova unione, cercata come rimedio al primo fallimento, senza aver prima tentato tutti i mezzi per superare gli ostacoli sperimentati nel loro matrimonio valido”;

e può rivelarsi “servizio di carità” persino per le altre istituzioni e gli organismi pastorali della Chiesa allorquando i Tribunali ecclesiastici rifiutino “di trasformarsi in una facile via per la soluzione dei matrimoni falliti e delle situazioni irregolari tra gli sposi”. In definitiva, è compito dei Tribunali ecclesiastici fare sì che “la negazione della dichiarazione di nullità diventi occasione per aprire altre vie di soluzione ai problemi degli sposi in difficoltà che ricorrono al ministero della Chiesa”⁴⁴.

Non poche erano le difficoltà da affrontare, da un punto di vista giuridico e pratico, per “enucleare l’elemento essenziale del *bonum coniugum*, inteso [...] prevalentemente in relazione alle ipotesi di incapacità [ma che] assume rilevanza anche nell’ambito della simulazione del consenso”⁴⁵. Queste e altre difficoltà interpretative hanno comportato che i processi avanti ai tribunali ecclesiastici si venissero a trovare su un piano inclinato che, per asserite esigenze pastorali evidenziate dal moltiplicarsi delle crisi matrimoniali e dall’incremento dei casi di ricorso al giudice civile per la cessazione degli effetti civili, trascinava i giudizi sulla nullità verso la sponda di procedure “atipiche” per lo scioglimento del vincolo.

La denuncia più ferma e severa di questo trascinamento, e della sua dissimulazione, è ancora del Pontefice Giovanni Paolo II:

concordatario; e quindi può irradiare i propri effetti negativi in senso allo stesso sistema civilistico”.

⁴⁴ Tutti i passi sono ripresi dal *Discorso di Giovanni Paolo II ai Membri del Tribunale della Rota Romana*, 5 febbraio 1987, n. 9.

⁴⁵ *Discorso del Santo Padre Benedetto XVI in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana*, del 26 gennaio 2013, n. 4.



“In nome di pretese esigenze pastorali, qualche voce s’è levata per proporre di *dichiarare nulle le unioni totalmente fallite*. Per ottenere tale risultato si suggerisce di ricorrere all’espedito di mantenere le apparenze procedurali e sostanziali, dissimulando l’inesistenza di un vero giudizio processuale. Si è così tentati di provvedere ad un’impostazione dei capi di nullità e ad una loro prova in contrasto con i più elementari principi della normativa e del magistero della Chiesa.

È evidente l’oggettiva gravità giuridica e morale di tali comportamenti, che non costituiscono sicuramente la soluzione pastoralmente valida ai problemi posti dalle crisi matrimoniali. Grazie a Dio, non mancano fedeli la cui coscienza non si lascia ingannare, e tra di essi si trovano anche non pochi che, pur essendo coinvolti in prima persona in una crisi coniugale, non sono disposti a risolverla se non seguendo la via della verità”⁴⁶.

La prassi, nel corso degli anni, ha evidenziato con sempre maggiore chiarezza il consolidarsi e lo stabilizzarsi di un vero e proprio circolo vizioso tra dati di natura sociologica e dati di natura istituzionale: tra l’indiscriminata ammissione al sacramento del matrimonio (la cui celebrazione può essere prescelta per motivi che poco hanno a che fare con la fede dei nubenti), il moltiplicarsi in ogni contesto delle crisi familiari⁴⁷, il facile ricorso ai tribunali ecclesiastici, il proliferare di avvocati ammessi al patrocinio avanti ai tribunali ecclesiastici regionali⁴⁸, l’istituzione del patrono stabile, e la crescente celerità dei giudizi, che vedevano spesso le pronunce di nullità intervenire ben prima delle sentenze civili di cessazione degli effetti civili dei matrimoni canonici trascritti, evitando

⁴⁶ Discorso di Giovanni Paolo II al Tribunale della Rota Romana in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, 29 gennaio 2005, n. 3.

⁴⁷ Si veda L. MUSSELLI, *Riflessioni e ipotesi sulle prospettive evolutive in tema di nullità e scioglimento dei matrimoni canonici*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 2/2014, per il quale “l’assoluta sproporzione tra il numero di matrimoni falliti e il numero delle sentenze, positive o negative, emesse dai tribunali ecclesiastici, anche in rapporto al numero delle decisioni di separazione o di divorzio emesse dai tribunali civili” e la sproporzione nel numero dei ricorsi ai tribunali ecclesiastici nei vari paesi (in una classifica che vede in testa Italia, Spagna e Stati Uniti d’America) dimostra “chiaramente come qualcosa non funzioni a livello pratico nell’ambito della giurisdizione canonica in materia matrimoniale” (p. 2).

⁴⁸ Si è giunti persino all’apertura di uno “sportello informativo sulle nullità matrimoniali”, promosso in collaborazione tra una diocesi, la cattedrale, due parrocchie e due avvocati abilitati alla difesa avanti ai tribunali ecclesiastici (<http://vaticaninsider.lastampa.it/inchieste-ed-interviste/dettaglio-articolo/articolo/matrimonio-wedding-boda-sacra-rota-26575/>), come se si trattasse di un servizio pastorale.



così i conseguenti oneri patrimoniali a carico del coniuge più abbiente. Parole ingiustificatamente dure, potrà pensare qualche lettore; parole che possono stare in bocca solo a giuristi “di scuola laica”. Ma a pronunciarle, in modo accorato, era Benedetto XVI:

“Bisogna adoperarsi affinché si interrompa, *nella misura del possibile*, il circolo vizioso che spesso si verifica tra un'ammissione scontata al matrimonio, senza un'adeguata preparazione e un esame serio dei requisiti previsti per la sua celebrazione, e una dichiarazione giudiziaria talvolta altrettanto facile, ma di segno inverso, in cui lo stesso matrimonio viene considerato nullo solamente in base alla constatazione del suo fallimento”⁴⁹.

Prendeva corpo e si diffondeva, così, una sorta di concorrenza sleale della giurisdizione ecclesiastica di nullità nei confronti della giurisdizione divorzile dello Stato, alimentata dal non sottoporre a un attento vaglio ricostruzioni in fatto non veritiere e da una dilatazione oltre ogni misura dei vizi del consenso e dell'incapacità di una delle parti.

Affermava ancora Benedetto XVI:

Nell'ambito delle nullità per l'esclusione dei beni essenziali del matrimonio [...] occorre altresì un serio impegno perché le pronunce giudiziarie rispecchino la verità sul matrimonio, la stessa che deve illuminare il momento dell'ammissione alle nozze. Penso, in modo particolare, alla questione dell'esclusione del *bonum coniugum*. In relazione a tale esclusione sembra ripetersi lo stesso pericolo che minaccia la retta applicazione delle norme sull'incapacità, e cioè quello di cercare dei motivi di nullità nei comportamenti che non riguardano la costituzione del vincolo coniugale bensì la sua realizzazione nella vita.

Il Pontefice in quello stesso discorso, quasi riecheggiando le parole prima ricordate di Pietro Agostino d'Avack, ribadiva il dovere dei giudici ecclesiastici di “resistere alla tentazione di trasformare le semplici mancanze degli sposi nella loro esistenza coniugale in difetti di consenso”.

La rassegna, per quanto incompleta, del pensiero di tre Pontefici nell'arco di tempo - che supera i trent'anni - successivo alla piena esecuzione data dalle Parti all'Accordo del 1984, costituisce la più autorevole e incontestabile ammissione e denuncia della metamorfosi che nell'ordinamento canonico ha interessato le nullità matrimoniali e i relativi

⁴⁹ Discorso del Santo Padre Benedetto XVI in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana, 22 gennaio 2011; mio il corsivo.



giudizi, nei quali il sopravvenire di una crisi coniugale irrisolta finisce con il costituire una sorta di presunzione assoluta dell'invalidità del negozio.

Di conseguenza, i discorsi annuali dei Pontefici alla Rota Romana avrebbero dovuto apparire, nella prospettiva della controparte italiana, come una sorta di rinnovata, attendibile dichiarazione di natura confessoria della violazione dell'art. 8 dell'Accordo stabilmente e diffusamente perpetrata dai tribunali ecclesiastici⁵⁰: un *vulnus* - questo si mai denunciato dai numerosi Governi italiani che si sono succeduti - rimasto sorprendentemente senza echi e conseguenze nella trama delle relazioni giuridiche tra le Parti.

7 – Il controllo della Segnatura Apostolica e delle Corte d'Appello sui presupposti delle distinte competenze

Le reazioni dei giudici chiamati a intervenire nella procedura volta a dare efficacia civile a questo genere di sentenze - contro cui si sono mosse le critiche dei Pontefici appena richiamate - non sono state né pronte né consone. Il persistere di una tacita (quanto arbitraria) volontà di non infrangere quel modello dell'omogeneità degli *status* nei due ordinamenti che era proprio del concordato lateranense (vuoi nel momento costitutivo vuoi nell'accertamento delle nullità), li ha indotti - malgrado l'incontestato, radicale cambiamento del modello voluto e/o accettato dalle due parti del nuovo Accordo del 1984 - a fare uso dei vecchi modelli, a rallentare i processi adattativi, a salvare il salvabile. Si può spiegare così la circostanza che siano stati omessi o resi innocui i controlli affidati agli appositi organi giurisdizionali.

La Segnatura Apostolica, quale "superiore organo ecclesiastico di controllo" deputato a munire del "decreto di esecutività" le "sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici", ai sensi del punto 2 dell'art. 8 dell'Accordo del 1984, dovrebbe essere tenuta, secondo un criterio di adempimento di buona fede degli impegni pattizi, a verificare preliminarmente la sussistenza del presupposto della propria speciale competenza. Dovrebbe, cioè, verificare per prima cosa che il suo

⁵⁰ Esaminando la giurisprudenza rotale, ritiene S. BERLINGÒ, *Prova e processo matrimoniale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., febbraio 2011, p. 26, che il tentativo di valorizzazione dei fatti "quelli antecedenti, come pure quelli susseguenti il matrimonio" provi come la Rota non intenda "senza dubbio, indulgere agli indirizzi di quella giurisprudenza che confonde matrimoni falliti con matrimoni nulli, ma verificare, in ogni caso, la compiutezza *affettiva e funzionale* e non solo *effettiva e strutturale* del consenso".



esame abbia a oggetto una sentenza che ponga termine a un'effettiva controversia tra le parti in ordine alla validità del loro matrimonio (canonico trascritto) accertandone (e dunque pronunciandone) la nullità.

L'interpretazione della locuzione "sentenze di nullità" della norma pattizia – sia secondo le regole del diritto internazionale generale sia secondo quelle dettate dagli artt. 31 e 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, applicate in via diretta o in via analogica - deve essere condotta secondo buona fede (criterio che ha un ruolo fondamentale e un carattere dominante), seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini adoperati, nel loro contesto, e alla luce dell'oggetto e dello scopo propri. Tutti questi elementi concorrono in modo univoco a delimitare rigorosamente l'ambito del riconoscimento delle sentenze dei tribunali ecclesiastici alle decisioni dei tribunali che sotto ogni profilo (*petitum, causa petendi, rito, forma*) pronuncino una nullità del matrimonio-atto e, dunque, accertino la sussistenza di impedimenti o vizi preesistenti alla formazione del rapporto tra i coniugi.

La Segnatura Apostolica, nello svolgimento del compito di controllo a essa assegnato dalla norma pattizia e dalla correlata norma di diritto canonico particolare, avrebbe dovuto operare avvertendo la vigile "preoccupazione di salvaguardare la dignità e l'indissolubilità del matrimonio". In termini più concreti, avrebbe dovuto adeguarsi ai moniti pontifici ponendo in essere modalità di giudizio scrupolosamente rispettose dei canoni generali di correttezza e di buona fede, "mettendo un argine agli abusi e alla leggerezza che purtroppo si devono frequentemente lamentare in questa materia"⁵¹.

L'argine più appropriato a quegli abusi e a quelle leggerezze – dal punto di vista del diritto e delle relazioni tra le parti dell'Accordo – sarebbe consistito e consiste nel non consentire che decisioni così caratterizzate fossero e ancora siano munite di quel visto di esecutività che solo consente a esse di accedere alla soglia dell'ordinamento dello Stato, a iniziativa delle parti.

Per questi stessi motivi, un'analoga verifica dovrebbe essere compiuta dalle Corti d'appello adite dalle parti al fine di ottenere la dichiarazione d'efficacia nella Repubblica italiana di una sentenza di un tribunale ecclesiastico. Ai motivi sopra enunciati un altro se ne aggiunge, in quanto anch'esse sono tenute ad accertare – d'ufficio e con pienezza di cognizione - che sussistano integri i presupposti di questa specifica (e speciale) propria competenza, vale a dire che la sentenza ecclesiastica da

⁵¹ Dal *Discorso di Giovanni Paolo II in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Sacra Rota romana*, del 26 gennaio 1984, cit., n. 8.



rendere efficace abbia a oggetto **unicamente** la nullità di un matrimonio canonico, che quel matrimonio sia stato regolarmente trascritto nei registri dello stato civile, e che la trascrizione sia ancora (al momento della domanda giudiziale) valida e produttiva di effetti. Non sono ipotizzabili, infatti, limiti alla cognizione delle Corti d'appello che "degrad[i]no la funzione del procedimento stesso ad un controllo meramente formale"⁵².

Ora, ogni norma pattizia che comporti una limitazione dei poteri sovrani dello Stato (in questo caso della sua ordinaria ed esclusiva potestà di giurisdizione sulle vicende dei matrimoni religiosi civilmente efficaci) è soggetta a interpretazione restrittiva, come ha ritenuto in anni lontani il giudice delle leggi⁵³. L'assoggettamento di un cittadino all'ordinamento canonico, in virtù del rinvio a questo effettuato dall'Accordo del 1984 e dal suo Protocollo addizionale, pertanto, "deve essere contenuto negli stretti ed invalicabili limiti del fatto o rapporto oggetto del rinvio"⁵⁴, ossia della cognizione della causa di nullità, e non può essere esteso in via interpretativa a fatti o rapporti che le Parti non avevano inteso (o che avevano escluso che potessero) fare oggetto delle proprie pattuizioni, a garanzia di quell'indipendenza di ognuna di esse nel proprio ordine alla cui salvaguardia provvede il primo comma dell'art. 7 Cost. e al cui "pieno rispetto" si sono concordemente impegnate (art. 1 dell'Accordo del 1984).

"Il vincolo matrimoniale, con le sue caratteristiche di dissolubilità od indissolubilità, nasce dalla legge civile ed è da questa regolato"⁵⁵, e la dissoluzione del vincolo è rimessa ai giudici dello Stato, senza che siano possibili "invasioni di campo" a opera dei tribunali ecclesiastici che si prestino a "camuffare" pronunce di dissoluzione del vincolo da pronunce di nullità del negozio matrimoniale⁵⁶. Pertanto, potrà essere validamente

⁵² Cfr. Corte cost., sentenza n. 18 del 1982, punto n. 5 del *Considerato in diritto*, ove si può ancora leggere che nel procedimento avanti la Corte d'appello "la mutilazione e la vanificazione dei cennati poteri del giudice italiano, la preclusione di qualsiasi sindacato che esorbiti dall'accertamento della propria competenza e dalla semplice constatazione che la sentenza di nullità sia anche accompagnata dal decreto del tribunale della Segnatura apostolica e sia stata pronunciata nei confronti di matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, degradano la funzione del procedimento stesso ad un controllo meramente formale".

⁵³ Cfr. Corte cost., sentenza n. 169 del 1971, per la quale "una limitazione della competenza statale su questo punto [n.b.: regime del vincolo matrimoniale] doveva risultare da norma espressa, e, in mancanza di questa, non è desumibile da incerti argomenti interpretativi: tanto più che, in materia di accordi internazionali, vale il criterio della interpretazione restrittiva degli impegni che comportino per uno dei contraenti l'accettazione di limiti alla propria sovranità" (n. 3 del *Considerato in diritto*).

⁵⁴ Cfr. Corte cost., sentenza n. 32 del 1971, n. 3 del *Considerato in diritto*.

⁵⁵ Così ancora Corte cost., sentenza n. 169 del 1971 (n. 3 del *Considerato in diritto*).

⁵⁶ Cfr. Corte cost., sentenza n. 421 del 1993, n. 4 del *Considerato in diritto*: "Il giudice



pronunciata solo quella sentenza di nullità che concerne un matrimonio – come, con efficace sintesi, ha detto ai giudici delle Rota il pontefice Giovanni Paolo II - che sia “nullo in partenza”⁵⁷; e solo una sentenza siffatta potrà essere munita del visto di esecutività ai fini dell’ottenimento dell’efficacia civile.

Non si tratta, è di tutta evidenza, di procedere a un “riesame del merito” (inibito dal Protocollo addizionale⁵⁸ che possa preludere a una riforma della sentenza ecclesiastica, ma soltanto e più semplicemente di procedere all’esame preliminare sul punto dell’appartenenza della specifica pronuncia per la quale è richiesta la concessione degli effetti civili al “tipo” delle sentenze di nullità oggetto della pattuizione di cui all’art. 8 dell’Accordo (e, ancora prima, dell’art. 34 del Concordato lateranense).

Sarà compito della Corte d’appello, dunque, provvedere in modo che le sentenze ecclesiastiche difformi dal “tipo” pattuito si fermino sulla soglia dello “speciale procedimento di delibazione” (rinviando ad altra sede la verifica se il giudice debba dichiarare *in limine* l’inammissibilità della domanda giudiziale già a una prima valutazione di merito sulla fondatezza - per evitare, in applicazione del principio di economia processuale, l’inutile dispendio di attività giudiziaria - o se debba dichiararne l’infondatezza per l’inesistenza di un presupposto processuale o di una condizione dell’azione), senza che una sentenza “difforme” possa accedere al più penetrante esame (e al pieno contraddittorio) sulla conformità del *decisum* all’ordine pubblico matrimoniale che contraddistingue l’ordinamento dello Stato.

Negare la dichiarazione di nullità nei casi di mero fallimento del matrimonio è per i tribunali ecclesiastici – si è detto - opera di carità e di verità, perché la loro attività deve essere

“realmente collegata, e deve sempre più collegarsi (...) col resto dell’intera attività pastorale della Chiesa, facendo sì che la negazione della dichiarazione di nullità diventi occasione per aprire altre vie di

dello Stato esprime la propria giurisdizione sull’efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, attraverso lo speciale procedimento di delibazione regolato dalle stesse norme dell’Accordo in modo ben più penetrante che nella disciplina originaria del Concordato. Permane inoltre pienamente, secondo i principi già fissati dalla Corte, la giurisdizione dello Stato sugli effetti civili”.

⁵⁷ Dal *Discorso di Giovanni Paolo II in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario della Sacra Rota romana*, del 26 gennaio 1984, cit., n. 8.

⁵⁸ Il n. 3, lett. b, del punto 4 del Protocollo addizionale, in relazione all’articolo 8 dell’Accordo, dispone: "si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito".



soluzione ai problemi degli sposi in difficoltà che ricorrono al ministero della Chiesa⁵⁹.

Per i tribunali dello Stato è invece opera di giustizia, volta alla tutela del diritto e del legittimo affidamento dei coniugi a che dalla conseguita comunione materiale e spirituale e dalla loro stabile convivenza discendano e si conservino impreteribili obblighi di solidarietà e di protezione dei vincoli familiari, in ragione (e in misura) del comune vissuto nel contesto di uno stabile e preminente rapporto matrimoniale. Negare in questi casi l'efficacia civile alle "apparenti" sentenze ecclesiastiche di nullità non arreca alcun pregiudizio al dispiegarsi della piena efficacia delle stesse nell'ordinamento in cui hanno avuto origine, restando così salva l'indipendenza della Chiesa nel suo ordine garantita dal primo comma dell'art. 7 della nostra Carta, il cui rispetto è stato confermato dallo Stato anche con l'Accordo del 1984.

È agevole comprendere che l'efficacia civile di una sentenza di nullità non veritiera - frutto di quella "tendenza lassista" della giurisprudenza dei tribunali ecclesiastici, già segnalata da Pietro Agostino d'Avack⁶⁰ - alimenta la corsa al processo veloce piuttosto che al giusto processo, e riduce la tutela dei diritti del coniuge debole. Tutela che trova invece la sua piena garanzia davanti ai tribunali dello Stato mediante la pronuncia, una volta accertata la veridicità dell'essere venuta meno la comunione materiale e spirituale, di (scioglimento del matrimonio civile o di) cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico, accompagnata dalle ulteriori statuizioni anche di natura economica.

8 - La fragilità della conservazione a oltranza della cittadella concordataria

Dicevo prima che la distinzione tra giuristi cattolici e giuristi laici è approssimativa: fanno parte degli uni e degli altri studiosi "conservatori" e studiosi "progressisti", considerati tali alla luce di criteri che nulla hanno a che vedere con asserite o declamate credenze di fede.

Ai conservatori è toccato non di rado patire un qualche ritardo (più o meno consistente) rispetto ai cambiamenti sociali, alle riforme legislative e politico-istituzionali, alle inevitabili trasformazioni dell'ordinamento, perché restii al cambiamento. Impegnati nel resistere, riportano temporanei successi che li appagano e li convincono che i giudici possano

⁵⁹ Vedi il *Discorso di Giovanni Paolo II ai Membri del Tribunale della Rota Romana*, cit., n. 5.

⁶⁰ Vedi *retro* nt. 40.



tardare per un tempo indefinito nel registrare le variazioni sopravvenute e nell'adeguarvisi; non avvertono così le vibrazioni, gli scricchiolii che sono il presagio di crolli imminenti.

È già avvenuto tra gli studiosi delle nostre discipline per le vicende (dapprima finanziarie e poi giudiziarie) dello IOR, quando, nell'imperversare degli scandali, i giuristi conservatori (assecondati - in un primo tempo - dal giudice della legittimità e non ostacolati dal giudice delle leggi⁶¹) s'impegnavano nel sostenerne - contro ogni evidenza - la natura di ente centrale della Chiesa con finalità di beneficenza, al solo fine di sottrarre l'ente al regime civilistico delle responsabilità connesse allo svolgimento dell'attività bancaria e i suoi amministratori alla giurisdizione penale dei tribunali dello Stato. Salvo poi trovarsi spiazzati da un lato dalle (accettate dalla Santa Sede) ingerenze delle autorità monetarie (dopo l'adozione dell'euro) e dai controlli penetranti degli organismi dell'Unione europea competenti in materia di vigilanza bancaria⁶², e, dall'altro lato, dal radicale riassetto normativo, funzionale, e dirigenziale voluto e attuato in breve volgere di tempo dall'attuale Pontefice, che ha reso vani gli "espedienti" messi in opera nel passato.

Avviene ora per la giurisdizione ecclesiastica matrimoniale (oltre che per l'intero settore della bioetica e della procreazione medicalmente

⁶¹ «La Corte di cassazione, con la sentenza 17 luglio 1987, ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Milano 13 aprile 1987, confermativa del mandato di cattura emesso dal giudice istruttore dello stesso Tribunale in data 20 febbraio 1987 nei confronti di Paul Marcinkus, Luigi Mennini e Pellegrino De Strobel, imputati di concorso in bancarotta fraudolenta. Tale sentenza, adottata a conclusione del giudizio di cui agli artt. 263- bis e segg. cod. proc. pen., relativo alla validità del mandato di cattura emesso nei confronti degli imputati, è stata motivata con riferimento al ritenuto difetto di giurisdizione del giudice penale italiano nei confronti di soggetti che, per il fatto di aver agito in qualità di organi o di rappresentanti di un "ente centrale" della Chiesa cattolica, sono stati considerati, ai sensi dell'art. 11 del Trattato, coperti da immunità penale»: così il fatto è ricostruito, al punto 3 del *Considerato in diritto*, nella sentenza Corte cost. n. 609 del 1988, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice istruttore del Tribunale penale di Milano avverso l'art. 11 del Trattato tra Italia e Santa Sede, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929 n. 810, in riferimento agli artt. 1, comma secondo, 7, comma primo, 102, 112, 3, comma primo, 24 e 25, comma secondo, della Costituzione, perché "la dichiarazione di difetto di giurisdizione, ove sia stata irrevocabilmente enunciata dalla Corte di cassazione, non può non portare alla chiusura, oltre che del procedimento incidentale nel cui ambito è stata adottata, anche del procedimento principale, dove è sorto l'incidente relativo al provvedimento restrittivo della libertà personale".

⁶² Rinvio sul punto, per tutti, a **M. MICCINESI**, *L'incidenza del diritto comunitario sulla fiscalità degli enti e delle confessioni religiose*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., novembre 2010, e a quanto ho scritto in *"A chiare lettere" - Lo IOR e le occasioni sprecate*, *ivi*, n. 17/2013.



assistita in particolare⁶³), nel momento in cui alcuni giuristi conservatori si dolgono che la Cassazione ha trasformato passo dopo passo lo “speciale procedimento di delibazione”, apportando rilevanti modifiche e addizioni all’abbozzo della disciplina di derivazione pattizia del matrimonio “concordatario”, rimasta colpevolmente incompiuta. Questa disciplina - è noto - è andata accentuando la sua impronta “giurisprudenziale” già a partire dal 1930, e non l’ha mai dismessa per le irrisolte lacune del passato e le nuove lacune e antinomie della rinnovata disciplina di settore. Come le sentenze della Corte costituzionale (e in speciale misura la sentenza n. 18 del 1982) dettarono le linee-guida per la riformulazione dell’art. 8 dell’Accordo, la cui scrittura era *in itinere*, così queste sentenze delle Sezioni unite indicano la via di una radicale riforma - funzionale al proporzionato, ragionevole bilanciamento dei diritti fondamentali della persona e della[e] famiglia[e], e al rispetto di tutti principi costituzionali attinti dalla nostra Carta e dalle Carte europee - alla quale ognuno per la sua parte deve decidersi a provvedere con prontezza.

L’asserragliarsi del potere e delle forze della conservazione nella cittadella concordataria per organizzare la difesa dagli attacchi “laicisti”, alzando i ponti levatoi e confidando nei bastioni della “copertura costituzionale” dell’Accordo e nell’efficienza di armi spuntate - quali l’asserita maggiore disponibilità dell’ordinamento statuale verso l’ordinamento canonico, o l’abusata “specificità” di quest’ultimo - giova soltanto a nascondersi e a nascondere la fragilità di quelle mura: delle quali non dovranno poi stupire i crolli improvvisi, a seguito delle breccie che si sono già aperte e delle nuove che (è agevole prevederlo) si apriranno ancora.

⁶³ Come riconosce **L. VIOLINI**, *La Corte e l’eterologa: i diritti enunciati e gli argomenti adottati a sostegno della decisione*, in *AIC, Osservatorio costituzionale*, luglio 2014, p. 2, con riguardo alla legge n. 40 del 2004, le “scelte fondamentali ... sono state demolite ad una ad una dalle corti di tutti i livelli, dai tribunali nazionali alla Corte di Strasburgo passando - da ultimo - anche dalla Corte Costituzionale, la quale si attesta oggi su linee interpretative coerenti con il suo più importante precedente in materia, la sent. n. 151/2009”. Con la sentenza Corte cost. n. 162 del 2014, a dire dell’A., “si registra una significativa restrizione degli spazi di incidenza della normazione primaria proprio in quei settori (la bioetica e le scelte eticamente controverse) in cui dare preminenza alle scelte del legislatore”. Mi sembra, invece, che la sentenza restringa gli spazi di un legislatore “onnipotente” che limita in modo arbitrario l’autodeterminazione degli individui e impone autoritativamente l’osservanza di regole etiche e prescrizioni confessionali. Un legislatore carente nella considerazione politica degli interessi sociali in conflitto, e incurante dell’invito del giudice delle leggi a operare un ragionevole bilanciamento della pluralità di interessi costituzionali rilevanti ai quali assicurare un livello minimo di tutela legislativa.



Chi abbia un reale interesse a tenere in vita quella cittadella s'impegnerà a sollecitare che i ponti levatoi che la separano dal mondo circostante siano abbassati, e che le opere di restauro e risanamento conservativo, o meglio ancora di vera e propria ristrutturazione, siano finalmente avviate. Una ristrutturazione necessaria per potersi prendere cura dei diritti civili di tutti, credenti e non, riaffermandone l'uguaglianza davanti alla legge e la pari dignità sociale senza distinzione di religione, e salvaguardando le finalità promozionali delle libertà fondamentali che legittimano nella Repubblica laica i sistemi di regolamentazione pattizia dei rapporti con le confessioni religiose.